



STATUTO

RAY FOUNDATION ONLUS

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.1 E' costituita la fondazione denominata "RAY FOUNDATION" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (nel prosieguo solo "Fondazione").

1.2 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

SEDE

Articolo 2

2.1 La Fondazione ha sede presso lo Studio Legale Associato Bosio & Pirotta, Via Cernaia n.4, 20121 Milano, Italia.

2.2 La Fondazione può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici sia in Italia sia all'estero.

SCOPO

Articolo 3

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e della tutela dei diritti civili.

La Fondazione si propone lo svolgimento di ogni attività necessaria a favorire qualunque tipo di assistenza (economica, educativa, sanitaria e morale) a favore degli orfani e delle persone bisognose che vivono in condizioni disagiate, con particolare riguardo alle aree depresse dell'Africa nera.



ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO

Articolo 4

4.1 La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà tra l'altro:

- promuovere, organizzare, gestire strutture in loco idonee a garantire la qualità della vita delle comunità;
- promuovere, istituire, organizzare, gestire un sistema sanitario e sociale, anche in collaborazione con le autorità e le istituzioni locali, sufficiente a sostenere condizioni di vita migliori;
- promuovere, istituire, organizzare, gestire un sistema educativo e di formazione professionale per l'avviamento lavorativo;
- promuovere e organizzare iniziative di solidarietà e cooperazione a sostegno degli orfani;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione e sulle problematiche delle aree sottosviluppate, favorendo la conoscenza delle condizioni di vita e delle necessità dell'infanzia, a partire da quella del Ghana.

4.2 La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, e in particolare:

1. amministrare e gestire I beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
2. costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
3. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, a stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
4. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di attività affini od analoghe;
5. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali;
6. promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente ogni altro ente ed organizzazione avente finalità affini od analoghe, ivi compresa RAY Foundation (Fondazione di diritto ghanese, con sede in G15 White Avenue, Airport Residential Area, P.O.Box KA16009 Accra,



Ghana);

4.3 La Fondazione non potrà, tuttavia, compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5 del D.L. 4 dicembre 1997, n.460.

PATRIMONIO

Articolo 5

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicato nell'atto costitutivo.

5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dall'apporto dei Fondatori Ordinari, dei Sostenitori, da eredità legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

5.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

5.4 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6

6.1 I membri della Fondazione sono:

- I Fondatori Ordinari
- I Sostenitori



FONDATORI ORDINARI

Articolo 7

7.1 Sono Fondatori Ordinari, oltre a coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o giuridica, ancorché non riconosciuta, che condivide gli scopi così come indicati all'art.3 del presente Statuto e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori ed il consenso del Presidente

7.2 I Fondatori Ordinari sono obbligati a concorrere alla Fondazione con un importo non inferiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

7.3 Il Collegio dei Fondatori può su proposta del Presidente e con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore Ordinario, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli per l'impegno sociale.

SOSTENITORI

Articolo 8

8.1 Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi annuali o pluriennali, mediante conferimento di attività, anche professionali, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

8.2 Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione, effettuata a favore della Fondazione.

8.3 In caso di conferimento di attività di cui all'art.8.1, la qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 La qualifica di Sostenitori si perde automaticamente decorsi 3(tre)anni dall'erogazione dell'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima regolare prestazione a favore della Fondazione.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i Sostenitori in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione alla Fondazione.



ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI

Articolo 9

9.1 Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- (i) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- (ii) morosità
- (iii) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- (iv) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- (v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
- (vi) essere stati condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione da pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (vii) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

9.2 Per gli enti e le persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie nonché in ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra le finalità e le attività dell'ente e gli scopi della Fondazione.

9.3 La ricorrenza di alcuno dei casi di esclusione di cui agli articoli 9.1 e 9.2 viene accertata dal Collegio dei Fondatori

9.4 I Fondatori ed i Sostenitori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

9.5 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 10

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Sostenitori, ove nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;



- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale, ove nominato
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato
- l'International Advisory Board, ove nominato

10.2 Ciascuna carica è gratuita salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, ad eccezione di quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

COLLEGIO DEI FONDATORI

Articolo 11

- 11.1 Il Presidente ed i Fondatori Ordinari costituiscono Collegio dei Fondatori.
- 11.2 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:
- a. formulare proposte e pareri, non vincolanti, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione sulle attività e sui programmi della Fondazione stessa;
 - b. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
 - c. nominare i componenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - d. deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE

DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

Articolo 12

- 12.1 Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed altresì ad istanza di almeno un terzo dei membri del Collegio dei Fondatori o di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 12.2 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene a mezzo di avviso scritto che ne attesti la ricezione, inviato a cura del Presidente della Fondazione e recapitato a ciascun membro del Collegio almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.



- 12.3 In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.
- 12.4 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro anche in via telematica. A ciascun partecipante non possono essere conferite più di tre deleghe.
- 12.5 Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Fondatori, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.
- 12.6 L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori Ordinari, ivi compreso il Presidente, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega, e comunque con la presenza del Presidente. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.
- 12.7 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 12.8 Ciascun membro ha diritto ad un voto.
- 12.9 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori Ordinari e comunque con il consenso del Presidente.
- 12.10 Delle adunanza del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato

COLLEGIO DEI SOSTENITORI

Articolo 13

- 13.1 Il Collegio dei Sostenitori, ove nominato, si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, che provvede altresì alla sua convocazione con qualsiasi strumento anche telematico con almeno sei giorni di preavviso.
- 13.2 Il Collegio dei Sostenitori è validamente costituito, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei suoi componenti, personalmente o per delega ; mentre in



seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata almeno a 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. Non vi sono limiti di delega passiva.

- 13.3 Il Presidente illustra al Collegio dei Sostenitori l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.
- 13.4 Il Collegio dei Sostenitori può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività della Fondazione e sui programmi della Fondazione, deliberando a maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

- 14.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile tra tre a quindici membri, così come determinato dal Presidente.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
- il Presidente
 - la metà dei restanti componenti nominata dal Presidente;
 - l'altra metà dei restanti componenti nominata dal Collegio dei Fondatori .
- Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo.
- 14.3 Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 14.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal consiglio.
- 14.5 Qualora durante un mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente nomina i sostituti di sua competenza e promuove la sostituzione degli altri componenti del Consiglio da parte del Collegio dei Fondatori. I sostituti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. I soggetti legittimati alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica dovranno provvedervi entro i trenta giorni successivi; qualora non provvedano entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione, da



- parte del soggetto legittimato, del sostituto del Consigliere cessato dalla carica.
- 14.6 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
- 14.7 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione.
- 14.8 In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- (i) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
 - (ii) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - (iii) proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
 - (iv) adottare regolamenti che disciplinino lo svolgimento delle attività della Fondazione;
 - (v) determinare la quota annuale di cui all'articolo 7.2
 - (vi) stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
 - (vii) nominare scegliendolo tra i propri componenti su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
 - (viii) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
 - (ix) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione
 - (x) il Consiglio di Amministrazione può su, proposta del Presidente, conferire la qualifica di Fondatore Onorario, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli e che hanno diversamente contribuito alle finalità perseguite dalla Fondazione.
- 14.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare singoli atti di ordinaria amministrazione al Presidente al Vice Presidente o a singoli Consiglieri ed ha facoltà di nominare un Segretario Generale, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansione ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art.10 del Decreto Legislativo n. 460/1997.



CONVOCAZIONE E QUORUM

DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o a richiesta di almeno due dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
- 15.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
- 15.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.
- 15.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 15.5 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.
- 15.6 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

PRESIDENTE

Articolo 16

- 16.1 Il Presidente della Fondazione è indicato nell'atto costitutivo e rimane in carica a vita.
- 16.2 Il Presidente designa un proprio successore il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a vita della Fondazione, in caso di decesso, dimissioni, o permanente impedimento del titolare della nomina. In mancanza di tale designazione, si considera designato, quale successore del Presidente, l'erede più anziano dello stesso in linea retta.
- 16.3 Nel momento in cui il soggetto designato, ai sensi dell'articolo 16.2, subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.
- 16.4 In tutti i casi in cui il successore designato non accetti o sia impossibile individuare il soggetto designato alla carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio coopereranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita. In caso di parità prevale il voto del Vice Presidente e, in sua assenza, del Consigliere più anziano.
- 16.5 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal



presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Collegio dei Fondatori sia il Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

- 16.6 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.
- 16.7 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio e/o al Segretario Generale, ove nominato.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 17

- 17.1 E' facoltà del Collegio dei Fondatori nominare il Presidente Onorario scegliendolo su proposta del Presidente fra personalità di assoluta integrità e rilievo pubblico.
- 17.2 Il Presidente Onorario rimane in carica fino a dimissioni dello stesso.
- 17.3 Il Presidente Onorario promuove qualsivoglia iniziativa che contribuisca al perseguimento degli scopi sociali della Fondazione e partecipa, ancorché senza diritto di voto, alle adunanze del Collegio dei Fondatori e del Collegio dei Partecipanti ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

VICE PRESIDENTE

Articolo 18

- 18.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegato dallo stesso.
- 18.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.



SEGRETARIO GENERALE

Articolo 19

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora eserciti la facoltà di cui all'articolo 14.9, nomina il Segretario Generale su proposta del Presidente. Il Segretario Generale rimane in carica per un anno.
- 19.2 Qualora ricorra uno dei gravi motivi indicati all'articolo 9.1, il Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione.
- 19.3 Al Segretario Generale, ove nominato, spetta:
- svolgere la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Collegio dei Fondatori, del Collegio dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione;
 - coadiuvare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione;
 - curare la tenuta dei libri sociali della Fondazione;
 - esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione o delegategli dal Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 20

- 20.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da un Presidente da due membri effettivi e da due supplenti.
- 20.2 Tutti i componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 20.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua le verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.
- 20.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
- 20.5 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori.



ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 21

- 21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 21.2 Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.
- 21.3 I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
- 21.4 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle attività strumentali al raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 3 e 4.
- 21.5 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o eventualmente per regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

SCIoglimento

Articolo 22

- 22.1 La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.
- 22.2 In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORMA FINALE

Articolo 23

- 23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle Leggi in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre n.1997 n.460.